

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOSSI, BISSI, SIRTORI e DUJANY**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1988

Adesione della Repubblica italiana alla raccomandazione ufficiale del Consiglio d'Europa in data 7 ottobre 1981, n. 928, per quanto riguarda l'adozione della toponomastica bilingue

ONOREVOLI SENATORI. – In data 7 ottobre 1981 il Consiglio d'Europa approvava una risoluzione della propria commissione culturale in ordine ai problemi educativi e culturali posti dalle lingue minoritarie e dai dialetti in Europa.

Tale deliberato veniva tradotto in raccomandazione ufficiale ai Governi degli Stati membri recante il numero d'ordine 928. A tutt'oggi però la Repubblica italiana non ha ancora aderito con propri interventi legislativi alla raccomandazione in oggetto, nonostante che sul suo territorio ci siano numerose differenti identità linguistiche, le quali, secondo lo spirito della predetta deliberazione del Consiglio d'Europa, sono meritevoli di essere tutelate al fine di «assicurare il rispetto e lo sviluppo

equilibrato di tutte le culture europee e specialmente delle identità linguistiche».

Le identità linguistiche, altrimenti definite dialetti o lingue etniche, sono una realtà evidente e diffusa in tutti gli Stati europei e individuano, nella geografia politica europea e italiana in particolare, corrispondenti gruppi etnici.

La condizione giuridica, che ogni Stato europeo al suo interno attribuisce ad ogni singola etnia e alla minoranza linguistica sottintesa, è variabile a seconda delle circostanze storiche che hanno portato alla formazione e allo sviluppo dello Stato stesso. Mentre la Confederazione elvetica attribuisce pari dignità alle quattro identità linguistiche presenti al suo interno, che possono essere

indifferentemente utilizzate anche per la stesura degli atti legislativi a livello federale, in altri Stati è presente invece una legislazione tutelatrice delle minoranze linguistiche, dove alla lingua tutelata non viene riconosciuta pari dignità con quella ufficiale: la lingua si insegna nelle scuole, può essere utilizzata nelle istituzioni localmente, ma non a livello di Parlamento (ad esempio, nella legislazione danese per la Groenlandia). Vi sono poi ordinamenti statali (ad esempio, quello italiano) che non hanno ancora approvato e previsto alcuna particolare condizione giuridica di riconoscimento di tutte o alcune identità linguistiche presenti nel territorio su cui estendono la loro sovranità.

In genere negli ultimi quaranta anni si è registrato un progressivo riconoscimento delle minoranze linguistiche e un allineamento giuridico delle loro lingue a quelle ufficiali adottate da ogni Stato.

Tappe significative di questo processo sono state, in Francia, a partire dal 1951, la cosiddetta «legge Deixonne» per la tutela dei dialetti bretone, occitano e catalano, estesa in seguito all'alsaziano e al corso; le leggi costituzionali emanate dal Belgio nel 1963 e nel 1971 per la pariteticità del vallone e del fiammingo; la circolare del *Welsh Office* britannico del 1977 per l'insegnamento del gallese; la legge della neodemocratica Spagna per il bilinguismo nella regione della Catalogna del 1978.

In Italia l'attuazione pratica dell'articolo 6 della Costituzione, che tutela le minoranze linguistiche, è stata sufficientemente garantita soltanto nelle regioni autonome a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, mentre nessun provvedimento di legge specifico è stato emanato per minoranze storicamente riconosciute, quali gli sloveni, i sardi e gli arbresh delle regioni meridionali, e tanto meno per le identità linguistiche di regioni italiane, tra cui la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna, che, per complesse vicende di ordine politico, sociologico e culturale, non vedono a tutt'oggi tutelato il proprio patrimonio linguistico dallo Stato italiano.

Va sottolineato che il riconoscimento delle identità linguistiche in Europa nasce dalla considerazione che la lingua locale è fattore

principale tra quanti intervengono nella formazione e nel mantenimento del processo dell'identità collettiva della società cui il cittadino deve poter attingere per sentirsi partecipe della cultura e dei valori che sono propri della comunità in cui vive.

Il problema dell'identità collettiva assume quindi una grande rilevanza sociale, non potendo una società sopravvivere semplicemente per la somma delle singole individualità che la costituiscono, senza poggiare su una comunanza di sentimenti e di cultura in grado di integrare la volontà dei singoli cittadini attorno ad un progetto comune. Comunanza di sentimenti e comune cultura, in particolare la lingua etnica, sono quindi alla base dell'identità collettiva della società e sono indispensabili per la sua tenuta, soprattutto in un momento storico in cui il modello economico si sviluppa mediante l'incorporazione dei mercati esterni attraverso le immigrazioni, che, per loro natura, innescano gravi processi di disgregazione all'interno della collettività stessa. Poiché la lingua locale è il codice insostituibile di una trasmissione culturale che mitiga gli effetti disgreganti del modello di sviluppo, apportando una logica di continuità e di radicamento nel contesto della società, la difesa delle culture regionali favorisce quindi una partecipazione viva e feconda alla cultura universale e ciò in opposizione allo sradicamento che genera emarginazione e pone l'individuo a contatto con culture di differente ambito geografico in modo lacerante.

Ciò premesso, con la raccomandazione n. 928, il Consiglio d'Europa, al fine di salvaguardare e sostenere la diffusione delle lingue locali, ritiene che gli Stati membri debbano dare attuazione alle relative misure di tutela a livello sia scientifico che umano, culturale (insegnamento della lingua etnica nelle scuole) e politico.

Per quanto riguarda le misure a livello scientifico, in particolare, la raccomandazione del Consiglio d'Europa propone «l'adozione progressiva, insieme alla denominazione della lingua ufficiale, delle forme toponomastiche corrette a partire dai linguaggi originali di ogni territorio per piccolo che sia».

Il presente disegno di legge intende accogliere quest'ultimo aspetto della raccomanda-

zione del Consiglio d'Europa, anche al fine di dare completa attuazione all'articolo 6 della Costituzione italiana. L'uso esclusivo della lingua ufficiale italiana, a partire dalla formazione dello Stato unitario, ha finito per imporsi di fatto sulla denominazione originaria, arrivando spesso a stravolgerla, come nel caso di Cittiglio da Stii, in provincia di Varese, Abbiategrosso da Bià, in provincia di Milano, Sappada da Pladen, in provincia di Belluno.

Ciò non di meno l'uso della denominazione originaria è tuttora vivo nell'uso orale della lingua locale. Mentre le regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) hanno provveduto con proprie leggi a regolare la materia della toponomastica, nessuna previsione legislativa statale è intervenuta per le restanti regioni, nonostante si siano verificate singole iniziative di comuni in Piemonte (Pragelato-Pradzala), Lombardia (Magreglio-Magrey) e in Friuli (Tavagnacco-Tavagnà, Adegliacco-Dedeà ed altri).

Si ritiene opportuno di conseguenza un intervento legislativo per l'intero territorio dello Stato - fatta salva la legislazione già esistente nelle regioni a statuto speciale - che, accogliendo quanto prescritto in materia di toponomastica dal Consiglio d'Europa, riconosca e promuova le iniziative delle popolazioni dei comuni interessati al ripristino della toponomastica originaria accanto a quella in lingua italiana. Ciò favorisce l'esprimersi dei valori civili, culturali e linguistici dell'ambito sociale in cui la persona umana sviluppa la sua

personalità, come ben indirizza l'articolo 2 della Costituzione repubblicana.

L'articolo 2 del disegno di legge detta il procedimento di base per la formazione della volontà e delle iniziative delle popolazioni, che in ogni caso devono avere la deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea circoscrizionale.

L'articolo 3 prevede la possibilità dell'intervento regionale al solo scopo di uniformare le caratteristiche della segnaletica e per il miglior coordinamento delle iniziative, previste dall'articolo 1, nonché per quanto riguarda gli aspetti toponomastici che coinvolgano funzioni attribuite alle regioni.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono gli obblighi che riguardano l'attività di aziende di Stato o regionali o di privati in concessione a garanzia del toponimo originario.

Gli articoli 7 e 8 infine estendono la sfera di tutela del toponimo preesistente alle vie e alle strade comunali indicative dello stesso.

Richiamando quanto espresso nelle premesse della raccomandazione del Consiglio d'Europa, che giudica «importante per l'idea europea e il progresso dell'Europa» assicurare il rispetto equilibrato di tutte le culture e identità linguistiche, riteniamo opportuno sottolineare il fatto che questo disegno di legge contribuirà a sviluppare in ogni cittadino una maturità cosciente dei valori della persona e quindi cosciente di quelli della società. Ciò costituisce la base indispensabile per un più consapevole atteggiamento verso l'Europa dei popoli, a cui tende il processo storico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In adesione alla raccomandazione ufficiale n. 928 del 7 ottobre 1981 del Consiglio d'Europa, l'adozione, nella toponomastica segnaletica, dei limiti del territorio comunale e del centro abitato, delle frazioni e località mediante il toponimo nel linguaggio originario del rispettivo territorio, accompagnato dalle denominazioni nella lingua ufficiale italiana, è riconosciuta ad ogni comune della Repubblica, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Sono fatte salve le norme di legge in materia in vigore nelle regioni autonome a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano-Bozen.

Art. 2.

1. L'adozione dei cartelli segnaletici di cui all'articolo 1 è deliberata dal consiglio comunale o dagli organi elettivi previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda la relativa circoscrizione.

2. Le suddette deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità da parte del rispettivo organo di controllo.

3. L'iniziativa da parte di cittadini residenti e associazioni culturali aventi sede nel comune, richiedente l'adozione del provvedimento di cui al comma 1, è messa all'ordine del giorno del consiglio comunale o dell'assemblea circoscrizionale entro sei mesi dalla presentazione al sindaco o al presidente dell'assemblea circoscrizionale.

Art. 3.

1. Le regioni disciplinano con proprie leggi entro due anni dalla promulgazione della presente legge le caratteristiche estrinseche dei cartelli segnaletici ai fini della loro uniformità sul territorio regionale, nonchè i rapporti

conseguenti con enti e società regionali di cui agli articoli 5 e 6 e quanto riguarda ogni altra materia attribuita alle competenze regionali avente riflessi diretti con la tutela dei toponimi.

2. Senza pregiudizio per le iniziative nel frattempo intervenute ai sensi dell'articolo 2, la regione regola con propria legge le modalità applicative del comma 3 dello stesso articolo tenendo conto delle basi demografiche e delle necessità di promozione e sostegno delle identità linguistiche presenti sul territorio regionale.

Art. 4.

1. L'Ente ferrovie dello Stato, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le amministrazioni provinciali, le società concessionarie delle autostrade, provvedono a loro cura e spese alle variazioni della toponomastica di loro competenza entro sei mesi dalla richiesta da parte dell'organismo elettivo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2. In caso di prolungata inadempienza è ammesso il ricorso da parte dell'amministrazione comunale all'autorità giudiziaria competente.

Art. 5.

1. Le società concessionarie di trasporto di linea, e le aziende municipalizzate e di gestione di pubblico trasporto, nell'esercizio strumentale della loro attività, provvedono alle variazioni in base alla richiesta da parte dell'organismo elettivo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2, nei termini stabiliti con legge regionale. È ammesso, in caso di ingiustificata inadempienza, il ricorso all'autorità giudiziaria competente o in alternativa la risoluzione dell'atto di concessione da parte dell'autorità concedente.

Art. 6.

1. Gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, anche nei confronti delle imprese operanti nel settore, provvedono, a richiesta

dell'amministrazione comunale che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle variazioni necessarie al fine della corretta pubblicizzazione del toponimo, nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 7.

1. Ai fini della tutela dei toponimi originari è fatto divieto ai comuni di variare le denominazioni di vie, strade e piazze comunali, le quali abbiano riferimento a toponimi preesistenti nell'ambito del territorio comunale o di comuni limitrofi.

Art. 8.

1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, per quanto riguarda i toponimi originari di vie, piazze e località, al fine del loro ripristino toponomastico accompagnato dalla denominazione attribuita successivamente.